

**Corte dei Conti Emilia-Romagna Sez. contr., Delib., (ud. 03/07/2018) 03-07-2018, n. 109**

**CONTABILITA' E BILANCIO DELLO STATO**

Contabilità delle regioni e degli enti pubblici

**Fatto Diritto P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco - presidente  
dott. Massimo Romano - consigliere  
dott. Paolo Romano - consigliere  
dott. Alberto Stancanelli - consigliere  
dott. Riccardo Patumi - consigliere (relatore)  
dott. Federico Lorenzini - primo referendario

Adunanza del 3 luglio 2018

Comune di Sassuolo (MO) - Delibera sul regolamento per l'affidamento di incarichi professionali esterni  
Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione,  
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;  
Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;  
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;  
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni;  
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";  
Vista la L. 5 giugno 2003, n. 131, rubricata disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3;  
Visti i commi 9, 10 e 11 dell'art. 1 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in L. 30 luglio 2004, n. 191;  
Vista la deliberazione n. 16/AUT/04 del 22 ottobre 2004, con la quale la Sezione delle autonomie ha approvato il documento riguardante "Atto di indirizzo per la prima attuazione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 (convertito in L. il 30 luglio 2004, n. 191)";  
Visti i commi 11 e 42 dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311;  
Vista la deliberazione n. 6/CONTR/05 del 15 febbraio 2005 delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo;  
Visti i commi 9, 10, 12, 56, 57, 64 e 173 dell'art.1 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006);  
Vista la deliberazione n. 4/AUT/2006 del 17 febbraio 2006 della Sezione delle autonomie della Corte dei conti;  
Visti gli articoli 32 e 34 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248;  
Visti i commi 55, 56, 57, 76 e 77 dell'art. 3, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), che hanno introdotto ulteriori norme in materia di affidamento da parte di pubbliche amministrazioni di incarichi a soggetti esterni, così come modificati dall'articolo 46 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;  
Visto l'art. 22 della L. 18 giugno 2009, n. 69, recante ulteriori modifiche all'art. 7 comma 6 del sopra citato D.Lgs. n. 165 del 2001;  
Visto l'articolo 1, comma 147, della L. 24 dicembre 2012, n. 228;  
Visti gli artt. 15 e 53, comma 1, lett b) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 57 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, che dispone la trasmissione delle disposizioni regolamentari per estratto alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, competente per territorio, entro trenta giorni dalla loro adozione;  
Preso visione delle disposizioni regolamentari pervenute in data 5 giugno 2018 a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti relative al Comune di SASSUOLO (MO);  
Vista l'ordinanza n.49 del 27 giugno 2018, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;  
Udito il relatore;

Svolgimento del processo

La Sezione ha proceduto all'esame delle misure correttive contenute nell'estratto regolamentare, in materia di incarichi professionali esterni, adottate dal COMUNE DI SASSUOLO, con delibera di Giunta n. 93 del 29 maggio 2018 (pubblicata il 4 giugno), a seguito della precedente deliberazione della Sezione n. 83/2018/REG.

#### Motivi della decisione

L'art. 15 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (c.d. "decreto trasparenza") nel ridisciplinare gli "obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza", ha dettato nuove disposizioni per le pubbliche amministrazioni, tenute a pubblicare e aggiornare le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza.

In particolare, è stato previsto, dal comma 1, l'obbligo di pubblicare le seguenti informazioni: estremi dell'atto; curriculum vitae; dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, o lo svolgimento di attività professionali; i compensi percepiti, comunque denominati. Il comma 2 dell'art. 15 stabilisce inoltre, che gli obblighi di pubblicazione e comunicazione costituiscono condizioni per l'acquisizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto (art. 15 cit., comma 3).

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) detta all'articolo 3, commi 55-57, ulteriori disposizioni in tema di affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione. In particolare, i commi 55-57 disciplinano l'affidamento degli incarichi esterni da parte degli enti locali, che può avvenire solo nell'ambito del programma approvato dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 42, lett. B, TUEL.

Nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ex art. 89 TUEL, trasmesso per estratto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dall'adozione, devono essere fissati i limiti, i criteri e le modalità di affidamento degli incarichi di collaborazione, studio o ricerca o consulenza. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Le disposizioni regolamentari devono essere conformi al contenuto delle pronunce della sezione di controllo della Corte dei conti competente per territorio, rese come esito dell'esame effettuato sulle norme regolamentari a essa trasmesse; alla delibera deve seguire, pertanto, da parte dell'ente destinatario, l'adozione di misure correttive necessarie ad adeguare le norme regolamentari. In proposito, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con Delib. 6/AUT/2008 del 14 marzo 2008, nel dettare le linee di indirizzo e i criteri interpretativi dell'articolo 3, commi 54-57, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, ha chiarito che la trasmissione del regolamento deve ritenersi strumentale all'esame, da parte della Sezione, in un'ottica di controllo collaborativo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità; ciò, in una prospettiva volta a finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo, all'adozione di effettive misure correttive.

L'articolo 46 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha innovato l'art. 3, comma 55 della L. n. 244 del 2007, facendo riferimento, riguardo ai limiti di conferibilità degli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, "alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio", ed il successivo comma 56, prevedendo che il limite annuo di spesa per incarichi di collaborazione "è fissato nel bilancio preventivo".

Tanto premesso, la Sezione, esaminate le misure correttive contenute nell'estratto regolamentare in materia di incarichi professionali esterni adottato dal COMUNE DI SASSUOLO, esprime le considerazioni che seguono.

1. La disciplina regolamentare è stata corretta per quanto attiene l'art. 147, comma 4, che disciplina competenze e responsabilità per l'affidamento di incarichi: in particolare, è stata espunta la previsione secondo la quale la mancata risposta del dirigente circa l'esito della ricognizione interna era considerata equivalente ad un esito negativo. Detta previsione non garantiva, infatti, la correttezza dell'accertamento, necessario, in merito all'effettiva impossibilità, da parte del personale interno all'ente, a svolgere l'incarico professionale. È ora, pertanto, previsto che i dirigenti "conducono apposita ricognizione...".

2. Il testo regolamentare è stato emendato anche con riferimento all'art. 149, comma 5, che prevede la possibilità per l'ente di conferire incarichi di collaborazione autonoma in via diretta a fronte di alcune specifiche fattispecie; la norma, nella nuova versione, elide il rinvio alla possibilità di conferire incarichi in via diretta per prestazioni di natura "culturale", circoscrivendo l'affidamento diretto solo nei casi in cui le prestazioni specialistiche siano incomparabili quanto alla natura della prestazione richiesta.

Per quanto sopra esposto, la Sezione prende atto che le nuove disposizioni contenute nell'estratto regolamentare correggono i profili di illegittimità riscontrati con precedente deliberazione n. 83/2018/REG, del 10 aprile 2018.

Il Collegio

P.Q.M.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Sindaco e al Consiglio comunale di SASSUOLO, conformemente al disposto dell'art. 3, commi 55-57, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, così come modificato dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 3 luglio 2018.

Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2018.